Fondazione Gianfranco Salvini ETS

Piazza del Volontariato n. 1 – Montevarchi (AR)
C.F. 90036260512

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI ILLECITI DI CUI AL D.LGS 24/2023

(C.D. WHISTLEBLOWING)

ART. 1: DEFINIZIONI.

Canale di Segnalazione esterna: canale di segnalazione attivato dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;

Canale di Segnalazione interna: canale di segnalazione attivato e gestito della "Fondazione" che garantisca la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Fondazione: la Fondazione Gianfranco Salvini ETS.

Contesto lavorativo: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, come espressamente definite dagli articoli 2 e 3 del "Regolamento", attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce "Informazioni sulle violazioni" e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire "Ritorsioni" in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

Denuncia: la denuncia resa all'autorità giudiziaria o contabile;

Divulgazione pubblica: rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;

Facilitatore: la persona fisica che assiste il "Segnalante" nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza è mantenuta riservata;

Informazioni sulle violazioni: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse all'interno della "Fondazione" con cui il "Segnalante" o colui che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;

Persona coinvolta: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o comunque come persona implicata nella violazione segnalata o divulgata pubblicamente;

Persona menzionata: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica, per ragioni diverse da quella della "Persona coinvolta" (esempio come testimone);

Persona segnalante o Segnalante: la persona fisica che segnala o divulga pubblicamente "Informazioni sulle informazioni" di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del contesto di lavoro;

Regolamento: il presente regolamento che disciplina i presupposti e le modalità per effettuare la segnalazione di cui al D.lgs. 24/2023;

Riscontro: comunicazione al "Whistleblower" di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione;

Ritorsione: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al "Segnalante" o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;

ODV: Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 Dlgs. n. 231/2001, soggetto a cui è affidata la gestione dei canali interni di segnalazione;

Segnalazione: la comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni

Seguito: l'azione intrapresa dal "ODV" per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate dai competenti organi della "Fondazione";

Supporto istruttorio: il supporto, interno od esterno, all' "ODV" che ha le competenze e/o le conoscenze ad istruire adeguatamente la segnalazione;

Violazioni: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della "Fondazione", come espressamente definiti dall'art. 4 del "Regolamento".

ART. 2: AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE.

1. Sono legittimati ad effettuare la "Segnalazione", la "Divulgazione Pubblica" e la "Denuncia":

a) i dipendenti della "Fondazione" ivi compresi i Dirigenti;

b) i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività presso la "Fondazione"";

c) collaboratori, liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività per la "Fondazione";

d) volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività per la "Fondazione";

e) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della "Fondazione"

ART. 3: CIRCOSTANZE APPRESE IN CONTESTO LAVORATIVO.

1. La "Segnalazione" la "Divulgazione Pubblica" e la "Denuncia" possono essere effettuate esclusivamente dai soggetti di cui al precedente articolo 2:

a) quando l'attività lavorativa o professionale è in corso;
b) quando l'attività lavorativa o professionale non è ancora iniziata, se le "Informazioni sulle violazioni" sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
c) durante il periodo di prova;
d) successivamente allo scioglimento dell'attività lavorativa o professionale se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento della stessa (es° pensionato).

ART. 4: AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE.

1. La "Segnalazione" la "Divulgazione Pubblica" e la "Denuncia" possono avere ad oggetto esclusivamente le seguenti "Violazioni":

a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
b) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
c) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
d) atti od omissioni riguardanti il mercato interno (ad esempio violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
e) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

2. La notizia delle "Violazioni" può non avere carattere di certezza, essendo sufficiente anche solo "Informazioni sulle violazioni".

3. Sono escluse dall'ambito oggettivo di applicazione:

a) le "Violazioni" diverse da quelle sopra indicate e che comunque non incidano sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della "Fondazione".
b) le violazioni inerenti contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della "Persona segnalante" o della persona che ha sporto "Denuncia" che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate;
c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

4. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di:

a) informazioni classificate;
b) segreto professionale forense e medico;
c) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

ART. 5: MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE.

1. La "Segnalazione" può essere effettuata attraverso i seguenti canali:

a) Canale interno (anche "Segnalazione Interna");
b) Canale esterno (anche "Segnalazione esterna");
c) Divulgazione pubblica;
d) Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

ART. 6: CONTENUTO MINIMO DELLA "SEGNALAZIONE" E SEGNALAZIONE ANONIMA.

1. La "Segnalazione" deve obbligatoriamente indicare:

a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della "Segnalazione";

b) la descrizione del fatto;

c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati;

d) le generalità che consentono di identificare il "Segnalante".

2. La "Segnalazione" può contenere documenti, di qualsiasi tipo, natura e formato in grado di fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione e/o in grado di individuare gli altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

3. La omessa indicazione delle informazioni di cui al comma 1 consente la definizione del procedimento in forma semplificata ai sensi e per gli effetti del successivo art. 14 comma 1 del "Regolamento".

4. La "Segnalazione" da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante è considerata anonima, ed è equiparata ad una segnalazione ordinaria solo ed esclusivamente se debitamente e meticolosamente circostanziata. In caso contrario consente la definizione del procedimento in forma semplificata ai sensi e per gli effetti del successivo art. 13 comma 2 del "Regolamento".

ART. 7: CANALE DI SEGNALAZIONE INTERNO.

1. Il canale di segnalazione interno è gestito dall' "ODV".

2. La "Segnalazione interna" è effettuata in forma scritta, oppure in forma orale, dai soggetti di cui all'art. 2 del "Regolamento".

3. Chiunque, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione della "Fondazione", con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione riceva una "Segnalazione" è tenuto a trasmetterla, entro e non oltre 7 giorni dal suo ricevimento, all' ODV, dando contestuale notizia della trasmissione al "Segnalante".

4. La violazione della disposizione di cui al comma 3 da parte del dipendente della "Fondazione" costituisce illecito disciplinare, mentre la suddetta violazione da parte di chi non è dipendente della "Fondazione" può essere valutata ai fini del corretto adempimento delle prestazioni relative all'attività lavorativa.

ART. 8: GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE INTERNA TRASMESSA A MEZZO E-MAIL.

1. La segnalazione può essere trasmessa attraverso email indirizzata all'ODV all'indirizzo di posta appositamente a ciò dedicato e indicato all'interno della sezione Trasparenza del sito web istituzionale: www.fondazionegianfrancosalvini.it

2. Le informazioni ed i dati richiesti dalla legge, ivi compresi i dati identificativi del segnalante, sono contenuti in un documento allegato alla mail e non nel corpo della mail stessa, al fine di preservare la riservatezza. In ogni caso, la segnalazione deve contenere un indirizzo fisico o digitale ove l'ODV possa effettuare le comunicazioni di legge, ivi compresa la informativa privacy, la comunicazione dell'avviso di ricevimento della segnalazione medesima - da effettuarsi sempre a cura dell'ODV entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione- nonché la comunicazione del "Seguito" e del "Riscontro".

3. Nell'oggetto deve essere indicato espressamente che si tratta di una segnalazione di illeciti ex D.Lgs 24/2023 e deve essere contenuto l'avvertimento che la mail può essere aperta esclusivamente dall'ODV.

ART. 9: GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE TRASMESSA A MEZZO DI LETTERA.

1. La segnalazione può essere trasmessa a mezzo di lettera in carta semplice spedita o consegnata *brevi manu* direttamente all'ODV, presso il suo Ufficio, all'indirizzo indicato sulla sezione Trasparenza del sito internet istituzionale.

2. La segnalazione deve contenere un indirizzo fisico o digitale ove l'ODV può effettuare le comunicazioni di legge, ivi compresa la informativa privacy, la comunicazione dell'avviso di ricevimento della segnalazione medesima -da effettuarsi sempre a cura del ODV entro 7 giorni dal ricevimento della segnalazione- nonché la comunicazione del "Seguito" e del "Riscontro".

3. Nel caso di segnalazione consegnata *brevi manu*, l'ODV provvede nell'immediatezza a consegnare la informativa privacy e l'avviso di ricevimento della stessa.

4. La documentazione cartacea è conservata e custodita dall'ODV in cassetto o armadietto chiuso a chiave accessibile esclusivamente dal medesimo ODV.

5. Nell'oggetto deve essere indicato che si tratta di una segnalazione di illeciti ex D.Lgs 24/2023 e deve essere contenuto l'avvertimento che la lettera può essere aperta esclusivamente dall'ODV.

ART. 10: GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE MEDIANTE CONFRONTO DIRETTO CON L' ODV.

1. La segnalazione in forma orale mediante confronto diretto con l'ODV è preceduta da una richiesta di incontro scritta o verbale da parte del "Segnalante" e deve tenersi entro 10 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta.

2. Al momento dell'incontro, al segnalante viene consegnata la informativa privacy e l'avviso di ricevimento della segnalazione. Ai fini dell'acquisizione della segnalazione viene richiesto il consenso a documentare la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale; in caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

3. Il segnalante deve fornire un indirizzo fisico o digitale ove l'ODV può effettuare le comunicazioni di legge, ivi comprese la comunicazione del "Seguito" e del "Riscontro.

ART. 11: SVOLGIMENTO DELL'ISTRUTTORIA

1. Le segnalazioni vengono istruite in ordine cronologico, salvo il rilievo di fatti di particolare gravità.

2. L'istruttoria è condotta dall'ODV, il quale, nei casi in cui i fatti oggetto di segnalazione richiedano competenze e/o conoscenze particolari non in possesso del medesimo ODV, può nominare il "Supporto Istruttorio".

3. L'ODV, ed il "Supporto Istruttorio" trattano e gestiscono i dati di cui hanno la disponibilità nel rispetto della normativa sulla privacy e sono tenuti in ogni caso ad astenersi da ogni valutazione in caso di eventuali conflitti di interessi, anche potenziali con il "Segnalante". Non costituisce situazione conflittuale, la conoscenza e/o amicizia del segnalante e/o del segnalato per ragioni dovute all'espletamento dell'attività lavorativa nel medesimo contesto lavorativo.

4. L'istruttoria si svolge nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza e si conclude:

- con l'archiviazione della segnalazione, nei casi in cui la stessa risulti infondata;

- con l'adozione dei provvedimenti e/ le azioni anche giudiziarie ritenute più opportune.

5. L'ODV conclude di norma il procedimento a seguito dell'istruttoria fornendo "Riscontro" alla segnalazione entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento.

6. Il procedimento può concludersi in forma semplificata senza alcuna istruttoria quando:

a) la segnalazione non contiene le informazioni obbligatorie di cui all'art. 9 comma 1 del "Regolamento";

b) la segnalazione è anonima e non è debitamente e meticolosamente circostanziata.

ART. 12: CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

1. Le "Segnalazioni" e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679.

ART. 13: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra la "Fondazione" e le autorità competenti è effettuato in conformità alla normativa sulla privacy.

2. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

3. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

4. Il trattamento dei dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 ed adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

5. Tutti coloro che per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo sono coinvolti nel ricevimento e nella gestione della "Segnalazione" sono tenuti a trattare i dati personali nel rispetto della normativa in tema di Privacy.

ART. 14: OBBLIGO DI RISERVATEZZA

1. L'identità del "Segnalante" e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dall'ODV, dal Supporto Istruttorio e comunque a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del "Segnalante" è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

3. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del "Segnalante" non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del "Segnalante" sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la

segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

5. È garantita anche la tutela dell'identità del "Facilitatore", delle "Persone coinvolte" e delle "Persone menzionate" nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del "Segnalante".

6.La "Persona coinvolta" può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

ART. 15: CANALE ESTERNO

1. L'utilizzo del "Canale di segnalazione esterna" è disciplinato ai sensi dell'art 7 del D.Lgs 23/2024 e dagli atti dell'ANAC ed è possibile se, al momento della presentazione della "Segnalazione", ricorra una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs 24/2023;
b) il Segnalante" ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) il Segnalante" ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) il "Segnalante" ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

ART. 16: DIVULGAZIONE PUBBLICA

1. Il "Segnalante" che effettua una "Divulgazione Pubblica" beneficia del sistema di protezione di cui al presente Regolamento se, al momento della divulgazione pubblica:

a) ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal "Regolamento" e non è stato dato riscontro nei termini previsti dal medesimo "Regolamento" in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
b) ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
c) ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa;

ART. 17: DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. Il "Segnalante" può sempre effettuare la "Segnalazione" tramite denuncia all'Autorità giudiziaria.

2. Il "Segnalante" che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, è tenuto, a prescindere dai canali di segnalazione utilizzati, a sporgere denuncia-querela alla competente Autorità giudiziaria e contabile ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 361 e 362 c.p. e 331 c.p.p.

ART. 18: DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI DI DIRITTI E MEZZI DI TUTELA

1. Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma c.c..

ART. 19: DIVIETO DI RITORSIONE.

1. Il "Segnalante" non può subire alcuna ritorsione.

2. Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti del "Segnalante", si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

3. In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal "Segnalante" se lo stesso dimostra di aver effettuato, ai sensi del D.lgs. 24/2023 e del "Regolamento", una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria e di aver subito un danno, si presume, salvo prova contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

4. Costituiscono ritorsioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
e) le note di merito negative o le referenze negative;
f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
k) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
l) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore in futuro;
m) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
n) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
o) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

ART. 20: PROTEZIONE DALLE RITORSIONI.

1. Il "Segnalante" può comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritiene di avere subito.

2. Il "Segnalante" che sia stato licenziato a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ha diritto a essere reintegrato nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

ART. 21: ESTENSIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione di cui al presente capo si applicano anche:

a) ai "Facilitatori";

b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del "Segnalante", di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

c) ai colleghi di lavoro del "Segnalante" o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

d) agli enti di proprietà del "Segnalante" o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

ART. 22: PRESUPPOSTI PER L'APPLICABILITÀ DELLE MISURE DI PROTEZIONE

1. Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il "Segnalante" o la persona denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 4 commi 1 e 2 del "Regolamento";

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata in conformità a quanto previsto nel D.Lgs 24/2023 ed al "Regolamento".

2. I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo successivo, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del "Segnalante" per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e al "Segnalante" o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

ART. 23: LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

1. Non è punibile il "Segnalante" che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 4, comma 4 del "Regolamento", o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che

offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo precedente.

2. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, il "Segnalante" non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

4. In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

ART. 24: DISPOSIZIONI FINALI

1.Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua pubblicazione sul sito istituzionale della "Fondazione" ed è reso noto a tutti i dipendenti attraverso idonee forme di comunicazione.

2.Il presente Regolamento sostituisce integralmente la procedura già adottata ai sensi della legge n. 179/2017 e costituisce parte integrante ed essenziale del modello organizzativo adottato ai sensi del Dlgs. n. 231/2001.